

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R – Domanda di concessione preferenziale della Società Michelin Italiana S.p.A. per la derivazione d'acqua da n. 2 pozzi in Comune di Torino, presso lo stabilimento "Torino-Stura" - Corso Romania n. 546, ad uso industriale e civile (pratica n. 012891 - codice utenza TO13333) Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- **Determinazione del Dirigente n. 1170 in data 13.3.2023; Pozz* Codic* Univoc* (L.R. 22/99) TO-P- 03308 e TO-P- 03310.**

"Il Dirigente (... omissis ...)

DETERMINA

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Società Michelin Italiana S.p.A. - C.F./P.Iva 00570070011, con sede legale in Torino, Corso Romania n. 546 - la concessione preferenziale per la derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale per uso processo industriale, raffreddamento impianti, igienico-sanitario e antincendio (usi Produzione di Beni e Servizi e Civile* (** per volumi inferiori al 10 % del complessivo derivabile*) di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.), per una portata massima complessiva di 41,0 l/s e media di 30,12 l/s, con un volume medio annuo complessivo pari a 950.000 mc/anno, estratta da n. 2 pozzi in Comune di Torino come identificati in premessa (nr. pr. **012891 - codice utenza TO13333**);
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare la concessione per anni 15 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999 e per ulteriori 15 anni a decorrere dalla data del 10.8.2014, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione all'Agenzia del Demanio dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque;
- 6) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

(...omissis)